



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

Oggetto: Iscrizione all'albo e condanna per bancarotta fraudolenta - valutazione dei requisiti di moralità e godimento dei diritti civili.

Rispondiamo in merito alla condanna in via definitiva per bancarotta fraudolenta in concorso con reclusione di anni 2, pena accessoria di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (216-217 L.F.) per anni 5 e sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 C.P., ai fini dell'iscrizione all'albo.

Per "l'iscrizione all'albo" dei Periti Industriali è necessario documentare i requisiti, definiti all'art. 4 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, ovvero *"godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni"*.

Inoltre, l'art. 5 R.D. 275/1929 dispone che la domanda di iscrizione all'albo è accompagnata, tra gli altri documenti, dal *"certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda"*.

Il *"godimento del pieno esercizio dei diritti civili"* (art. 4, col 1, lett. b, R.D. 275/1929 e art. 2, co. 1, lett. b, L. n. 17/90), *"l'ineccepibile condotta morale"* (art. 2, co. 1, lett. c, L. n. 17/90), *"la specchiata condotta morale e politica"* (art. 2, L. 897/1938) devono essere posseduti da tutti coloro che presentino domanda di iscrizione all'Albo professionale.

Ciò sta a significare che tali requisiti sono richiesti dalla legge all'atto dell'iscrizione.

Risulta palese che, in quest'ottica, una volta superato l'esame, l'Ordine dovrà valutare la natura del procedimento penale pendente e/o l'eventuale condanna del candidato all'iscrizione, alla luce di quanto dispone l'art. 13, comma 1, R.D. n. 275/1929, che prescrive: *"Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Collegio (alias, Ordine), secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione... (omissis)... Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo"*.

L'ordine quindi potrà iscrivere il soggetto, a patto e non prima di aver verificato la natura del procedimento penale in corso, eventuale esistenza di provvedimenti interdittivi la libertà personale o diritti civili o pubblici uffici, previa esibizione di certificazione del casellario giudiziario.

Si ricorda che, nel caso di esito favorevole del procedimento di iscrizione all'albo, l'ordine professionale, in quanto ente pubblico e tenuto a verificare periodicamente o a campione la specchiata moralità dell'iscritto ex art. 2, L. 897/1938, potrà sempre svolgere attività di verifica presso la Procura dei procedimenti giudiziari pendenti o definiti a carico dei propri iscritti presso il casellario giudiziale, con facoltà di provvedere in ogni tempo sullo stato professionale del professionista interessato.

Il requisito del *"godimento del pieno esercizio dei diritti civili"* deve essere inteso in senso formale e sostanziale. Sebbene il certificato rilasciato dal Tribunale competente attesti l'assenza di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la condanna per bancarotta fraudolenta comporta l'applicazione di pene accessorie, che incidono direttamente sulla capacità del soggetto di esercitare funzioni direttive e imprenditoriali, con effetti limitativi della piena agibilità professionale.

In parallelo, il requisito della *"ineccepibile condotta morale"* e della *"specchiata condotta morale e politica"* deve essere valutato in chiave deontologica e rispetto della reputazione. La giurisprudenza amministrativa e disciplinare ha costantemente affermato, che condanne per reati contro il patrimonio, l'economia pubblica o la fede pubblica – anche in presenza di sospensione condizionale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

– sono ostative all'iscrizione, in quanto incompatibili con il decoro e l'affidabilità richiesti per l'esercizio della professione tecnica.

La sospensione condizionale della pena non elide gli effetti della condanna sul piano della valutazione morale, né neutralizza le pene accessorie, che restano operative per il periodo indicato.

Sotto diverso profilo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il requisito della condotta morale va valutato in concreto, tenendo conto della gravità del reato, della sua natura dolosa e della sua incidenza sull'affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. V, n. 4567/2018).

In questo senso, l'Ordine professionale, quale ente pubblico a rilevanza costituzionale, è tenuto a garantire che l'iscrizione all'Albo avvenga nel rispetto dei requisiti di legge, con particolare attenzione alla tutela dell'interesse pubblico e della fiducia dei consociati.

Dal momento che l'Ordine deve verificare la sussistenza dei requisiti della cd. “specchiata moralità”, di cui all'art. 3 L. 897/1938, il reato in esame incide sulla figura del professionista, in quanto, nei limiti delle proprie competenze professionali riservate, esercita attività e funzioni di pubblica necessità ex art. 359 c.p., e, per l'effetto, la sua condotta deve essere specchiata nel senso di meritare la fiducia che la committenza concede al professionista, cui la legge attribuisce attività professionali riservate.

Alla luce di quanto sopra,

si ritiene che il soggetto in questione non possa essere iscritto all'Albo dei Periti Industriali, in quanto la condanna per bancarotta fraudolenta, con pena accessoria di inabilitazione e incapacità direttiva, incide negativamente sia sul godimento sostanziale dei diritti civili sul piano etico e morale, indipendentemente dal riconoscimento formale del rispettivo godimento, sia sulla valutazione della condotta morale, rendendo l'istanza incompatibile con i requisiti previsti dalla normativa vigente.